

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXXVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	930	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	930	
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):		
Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2861);		DE PASQUALE ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1988);
PRETI e VIZZINI: Riapertura dei termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (753);		NAPOLITANO FRANCESCO: Norma interpretativa del requisito della nazionalità italiana delle società di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1963, n. 968 (2865) 930
BRANDI e QUARANTA: Modifica della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (851);		PRESIDENTE 930, 931, 932, 933, 935, 937 938, 939, 940, 941, 942, 943 944, 945, 946, 947, 949, 950 951, 952, 953, 954
CERVONE e SAMMARTINO: Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1561);		ABELLI 931, 933, 935, 937, 938, 940, 941 943, 944, 945, 952, 953
DE PASQUALE e AMENDOLA PIETRO: Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1583);		BRACCESI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 932, 939, 941, 942, 943, 945 946, 947, 950, 952
PAGLIARANI e DE PASQUALE: Liquidazione dei danni ai beni domestici nei comuni supersinistrati (1622);		CERVONE 933, 943, 947, 949, 950
ABELLI ed altri: Integrazione e modificazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (<i>Urgenza</i>) (1752);		MARIGONDA 931, 935, 936, 941, 947, 950 953, 954
		MINIO 933, 935, 937, 940, 941, 952
		MITTERDORFER 934
		NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i> 930, 932 934, 935, 937, 938, 939, 940, 941 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 949, 950, 951, 952, 953
		SCRICCIOLO 935, 936, 937
		TROMBETTA 935, 936, 937, 939, 944, 949

La seduta comincia alle 10,15.

ZUGNO, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Buzzetti, Castellucci e Marzotto.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Tripodi e Villani sono sostituiti, per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, rispettivamente dai deputati Abelli e Scarpa.

Discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2861); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Preti e Vizzini: Riapertura dei termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (753); Brandi e Quaranta: Modifica della legge 27 dicembre 1953, n. 968 sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1561); De Pasquale e Amendola Pietro: Modificazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1583); Pagliarani e De Pasquale: Liquidazione dei danni ai beni domestici nei comuni supersinistrati (1622); Abelli ed altri: Integrazione e modificazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1752); De Pasquale ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1988); Napolitano Francesco: Norma interpretativa del requisito della nazionalità italiana delle società di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 (2865).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2861, riguardante integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, numero 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra; e delle proposte di legge n. 753, d'iniziativa dei deputati Preti e Vizzini, concernente la riapertura dei termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione

di indennizzi e contributi per danni di guerra; n. 851, d'iniziativa dei deputati Brandi e Quaranta, concernente la modifica della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra; n. 1561, d'iniziativa dei deputati Cervone e Sammartino, concernente le modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra; n. 1583, d'iniziativa dei deputati De Pasquale e Amendola Pietro, concernente modificazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra; n. 1622, d'iniziativa dei deputati Pagliarani e De Pasquale, concernente la liquidazione dei danni ai beni domestici nei comuni supersinistrati; n. 1752, d'iniziativa dei deputati Abelli, Guarra, Franchi, Tripodi e Servello, concernente l'integrazione e modificazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra; n. 1988, di iniziativa dei deputati De Pasquale, Pagliarani, Malfatti Francesco e Amendola Pietro, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra; n. 2865, d'iniziativa del deputato Napolitano Francesco, concernente le norme interpretative del requisito della nazionalità italiana delle società di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Il Relatore, onorevole Napolitano, ha facoltà di svolgere la relazione, sui provvedimenti che, su richiesta della nostra Commissione sono stati trasferiti, in data 15 giugno, dalla nostra competenza in sede referente alla nostra competenza in sede legislativa.

NAPOLITANO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, le norme fondamentali relative ai danni derivanti da fatti di guerra, durante l'ultimo conflitto, sono, com'è noto, contenute nella legge base 27 dicembre 1953, n. 968, e nelle successive modificazioni, quasi sempre non sostanziali, contenute nelle leggi 21 febbraio 1957, n. 1142; 13 dicembre 1957, n. 1237; 11 febbraio 1958, n. 89 e 31 luglio 1954, n. 607.

Tale pur vasta legislazione, in questi 13 anni in cui ha operato, ha indubbiamente messo in rilievo lacune e contrasti di interpretazione, per cui, Governo, Parlamento, enti e cittadini, hanno sollecitato una revisione dell'attuale legislazione. Il Governo lo ha fatto con il disegno di legge n. 2861; il Parlamento attraverso le numerose proposte di legge di colleghi parlamentari, l'Associazione ed i cittadini interessati attraverso numerosi suggerimenti e proposte di modifica.

Ci siamo perciò trovati di fronte ad un compito, se non proprio difficile, certamente ponderoso e non privo di responsabilità. Trattandosi di problemi che si trascinano da anni, vano sarebbe ancora il nostro sforzo, se non trovassimo la migliore soluzione, sia dal punto di vista giuridico, sia da quello umano, per risolvere i numerosi contrasti di interpretazione, anche tra l'Amministrazione e gli Organi di controllo e giurisdizionali, e colmare le molte lacune fin qui emerse.

In considerazione di ciò, il nostro Presidente, molto opportunamente, ha voluto nominare un comitato ristretto, con la rappresentanza di tutti i gruppi, che ha svolto un lodevole lavoro, che si onora di sottoporre alla vostra attenzione. Nel testo unificato, che il relatore vi propone di adottare quale testo base si è tenuto conto, oltre che del disegno di legge n. 2861 e delle proposte parlamentari, anche dei suggerimenti pervenuti dalla Associazione e dai cittadini interessati, ai quali non si poteva negare una certa validità.

Sento di dover rivolgere un particolare ringraziamento al Presidente Vicentini il quale ha voluto presiedere con impegno le numerose riunioni del comitato ristretto, ed a tutti i colleghi, ed in particolare agli onorevoli Abelli, Mariconda, Trombetta ed altri i quali hanno dato un decisivo contributo alla stesura dell'attuale testo unificato il quale si propone, come cercherò di chiarire all'atto dell'esame e della discussione di ogni singolo articolo, di precisare, di integrare, modificare alcune norme vigenti; di snellire la procedura per l'esame e la decisione dei ricorsi; di intensificare l'attività della Commissione Centrale per l'esame dei ricorsi stessi, ed infine di regolare quei casi che, nonostante ogni tentativo sul piano interpretativo, sono rimasti al di fuori dell'ambito di applicazione della 968.

In sostanza le finalità del provvedimento al nostro esame non sono rivolte a sostituire integralmente la legislazione vigente, ma solo a colmare evidenti lacune, ed a snellire alcune procedure. Il mio augurio è che, una volta approvato, possa soddisfare tutte le esigenze di giustizia e di perequazione, in modo che la materia non debba in avvenire formare oggetto di nuove cure legislative.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore. Onorevoli colleghi, il lavoro del comitato ristretto è stato piuttosto ponderoso, per cui penso che ad una vasta discussione generale sia da preferirsi una puntuale discussione degli articoli, che l'onorevole Relatore ci illustrerà ad uno ad uno.

Propongo preliminarmente di assumere quale testo base il testo unificato proposto dal comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione generale.

ABELLI. Desidero prima di tutto ringraziare il Relatore per il lavoro coscienziosamente svolto per arrivare finalmente ad una definizione, 20 anni dopo la fine della guerra, di questa materia, ed in secondo luogo giustificare i motivi per cui ci sono ancora parecchi emendamenti preannunciati da componenti il comitato ristretto i quali non hanno accettato integralmente la formulazione del testo unificato.

Premetto prima di tutto che si tratta di una legge tecnica e non politica, e che perciò non sorgono questioni di maggioranza e di minoranza. Questi emendamenti sono stati infatti da noi presentati secondo lo spirito di rappresentanti dei sinistrati di guerra (faccio parte dell'Associazione di cui è presidente lo onorevole Cervone), ed è appunto in questo spirito che io prego vengano esaminati, sicuro come sono che lo stesso Governo sarebbe d'accordo se non esistessero ostacoli burocratici che purtroppo creano notevoli remore.

Si tratta infatti di una legge che è in vigore dal 1953, ed è chiaro che il cambiarla nel 1966 genera per i burocrati una serie di difficoltà per le necessità di adattamento alle nuove disposizioni.

Comunque mi riservo di illustrare ogni emendamento: sono tutti emendamenti tecnici, e spero contribuiranno a risolvere in modo definitivo il problema dei sinistrati di guerra, problema del quale, penso, il Parlamento non dovrà in seguito più occuparsi.

MARICONDA. Signor Presidente, desidero fare un'osservazione di carattere generale. Concordo con l'onorevole Relatore nel dire che è stato notevole lo sforzo compiuto dal comitato ristretto, per tenere presenti da una parte tutti i provvedimenti, e dall'altra per cercare di superare le carenze la cui esistenza si è rilevata durante il periodo di applicazione della legge.

Per quanto riguarda il testo del Governo, esso risulta notevolmente migliorato rispetto alla non eccellente stesura originaria (era tardivo e limitato) dal lavoro su di esso compiuto dal comitato ristretto, che ha eliminato, secondo me, le più manifeste carenze della legislazione vigente. Però, sia le resistenze che ancora ha opposto il Tesoro, sia il fatto che

noi abbiamo portato in Commissione come testo del comitato ristretto soltanto quei punti sui quali si era raggiunto un accordo, fanno sì che ancora taluni problemi debbano essere risolti dalla Commissione.

Concordo con il Relatore nel ringraziare in modo particolare il nostro Presidente per il contributo decisivo da lui dato ai lavori del comitato ristretto, e mi riservo, in sede di esame dei singoli articoli, di presentare ancora emendamenti.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio anch'io l'onorevole Relatore, e mi dichiaro sodisfatto del lavoro compiuto dal Comitato ristretto. Spero che mi si voglia dare atto che anch'io ho collaborato a questo lavoro, nonostante le difficoltà di carattere finanziario, e le preoccupazioni procuratemi dal pensiero delle ripercussioni che potrebbero verificarsi per gli uffici amministrativi a seguito delle varianti di notevole mole proposte alla vigente legislazione.

Mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli commissari sul fatto che a 20 anni dalla fine della guerra, 900 mila pratiche devono essere ancora esaminate, e che non sono pratiche facili, anzi, tra le più complesse. Nell'esaminare il provvedimento bisognerà tener presente questo dato di fatto, perché continuare fino al 1995 ad esaminare queste pratiche, vorrebbe dire non far beneficiare i danneggiati dei provvedimenti disposti in loro favore.

Questa è solamente una preghiera che io faccio agli onorevoli colleghi, affinché abbiano presenti questi dati nel corso della discussione e prima della presentazione di eventuali emendamenti.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Dopo le dichiarazioni degli onorevoli Abelli e Mariconda che hanno partecipato ai lavori del Comitato per la stesura di questo testo unificato, desidero precisare che questo testo è il frutto di un meditato lavoro, nel corso del quale abbiamo tenuto conto dei suggerimenti che ci sono stati rivolti ed abbiamo cercato di risolvere tutti i casi più urgenti ed importanti. Colgo l'occasione per ringraziare il rappresentante del Governo, che ha spesso facilitato il nostro gravoso compito, permettendoci così di adottare le soluzioni da noi ritenute migliori. Riconosco che molti degli emendamenti che sono stati presentati dagli onorevoli colleghi hanno notevole rilevanza e meriterebbero di essere presi in considerazione; ricordo tuttavia che questa legge comporterà un pesante onere per lo Stato, onere che non può essere ulteriormente ag-

gravato, per cui dobbiamo cercare di restare entro determinati limiti finanziari. Alcuni emendamenti dovranno essere senz'altro presi in considerazione, ma prego gli onorevoli colleghi di tenere presenti queste mie dichiarazioni e di non insistere per tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Gli indennizzi o i contributi di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono concessi altresì alle società, tuttora operanti in Italia, che al momento del danno ed a quello della presentazione della denuncia, erano costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento.

Prego l'onorevole Relatore di volerlo illustrare.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. La norma è intesa ad ammettere ai benefici della legge organica sui danni di guerra (27 dicembre 1953, n. 968) quelle società che, in possesso del requisito della nazionalità al momento del danno e della presentazione della denuncia, l'hanno perduta successivamente.

La concessione dell'indennizzo o del contributo a favore di quelle società che al momento della liquidazione non abbiamo più la prevalenza di interessi italiani, che ha costituito finora, seppure controverso, il criterio determinante ai fini dell'individuazione della nazionalità, si inserisce agevolmente nel sistema della legge sui danni di guerra, rispettandone pienamente la finalità principale di assicurare i benefici risarcitori ai soggetti che operano nell'ambito ed a favore dell'economia italiana.

Si prescinde, infatti, dall'accertamento sulla composizione del capitale sociale al momento della liquidazione soltanto nei confronti delle società che continuano a svolgere la propria attività nel sistema produttivo italiano.

Tale condizione appare sufficiente garanzia che il risarcimento dei danni di guerra a favore di dette società, anche se concesso sotto forma di indennizzo, costituisca un beneficio per l'economia italiana.

La possibilità poi che dette società si avvalgano della facoltà di richiedere il contributo per ripristinare i beni perduti in Italia entro i nuovi termini stabiliti a questo scopo

dall'articolo 5 del disegno di legge, costituisce un ulteriore aspetto positivo della disposizione per i benefici che dai nuovi ripristini deriverebbero all'economia italiana nell'attuale momento.

Evidenti ragioni di opportunità e di equità giustificano la norma che prevede la possibilità di riesaminare, su richiesta di parte, le denunce eventualmente definite in modo negativo, ai sensi dell'articolo 30 del testo unificato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Abelli e Mariconda hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1:

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è inserito dopo il primo, il seguente comma:

« Il requisito della cittadinanza delle persone deve essere accertato con riferimento al momento del danno ed a quello della presentazione della denuncia e solo nei riguardi del danneggiato ».

CERVONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzi tutto, non avendo preso la parola durante la discussione generale, ringraziare l'onorevole Relatore e l'onorevole Sottosegretario che strettamente hanno collaborato per la stesura di questo testo unico; è un ringraziamento questo che rivolgo agli onorevoli colleghi anche a nome dei sinistrati di guerra, tra i quali è vivissima l'attesa per questo disegno di legge.

Per quanto riguarda l'articolo 1, devo fare presente che mentre nell'articolo si fa riferimento alla nazionalità delle società, nessun riferimento viene invece fatto al requisito della cittadinanza del proprietario del bene distrutto; per motivi di equità ritengo che si dovrebbe fare riferimento anche al requisito della cittadinanza del soggetto, requisito che in verità era tenuto presente nella mia proposta di legge.

MINIO. Desidero ricordare all'onorevole Cervone che la vecchia legge sui danni di guerra faceva riferimento al requisito della cittadinanza, requisito che non viene affatto abolito dal disegno di legge in esame; non vi è pertanto ragione di ricordare nel disegno di legge questo requisito, a meno che il collega Cervone non desideri fare riferimento ai soggetti di nazionalità non italiana.

Per quanto riguarda più specificamente l'articolo 1, desidero manifestare alcune mie perplessità in relazione alla norma che stabilisce nel 50 per cento la misura del capitale italiano per le società al momento del danno o della denuncia.

Questa precisazione quantitativa può a mio avviso causare notevoli ingiustizie, in quanto il problema finirebbe per diventare, permettemi di chiamarlo così, un gioco di cifre. Era già difficile determinare, secondo la vecchia legge, la prevalenza del capitale italiano, ma il problema diventerà ancora più difficile se si fisserà questo limite ben stabilito.

ABELLI. Desidero illustrare l'emendamento da me presentato unitamente al collega Mariconda.

La legge generale sui danni di guerra non ammetteva il criterio della prevalenza degli interessi, dato che diceva semplicemente che a tutti i cittadini italiani e alle società italiane erano concessi determinati benefici. Ma le interpretazioni sono state diverse e molti sostenevano, ed anch'io lo sostenevo, che tutte le società costituite in Italia dovessero essere considerate società italiane. Successivamente la Corte dei conti, anche per non concedere benefici a cittadini stranieri, interpretò la legge generale nel senso di considerare la prevalenza degli interessi.

Noi consideriamo questa interpretazione della Corte dei conti una interpretazione restrittiva.

Si è arrivati in sede di Comitato ristretto ad un compromesso costituito dalla attuale formulazione dell'articolo 1 (non che a me piaccia) per rimanere non discosti dall'interpretazione della Corte dei conti e per considerare il dato di fatto che molte di queste società che avrebbero potuto essere risarcite dieci anni fa, oggi forse non potrebbero più ottenere il risarcimento perché nel frattempo hanno acquisito in parte capitale straniero. Che poi il capitale italiano sia prevalente, ossia il 50,01 per cento, oppure il 50 per cento credo abbia una importanza relativa.

Proprio perché si è considerato che non sarebbe giusto oggi liquidare i danni a quelle società che per ragioni economiche, anche di carattere europeistico, hanno acquisito del capitale straniero, io ritengo che lo stesso principio debba essere applicato anche ai cittadini che hanno perduto la cittadinanza italiana. Tanto più che si tratta di un problema di carattere sociale: infatti chi ha perduto la cittadinanza non è certo un ricco (l'italiano ricco non diventa cittadino argentino o panamense) ma un individuo che è stato costretto ad emigrare per avere più decenti condizioni di lavoro. Si tratta di individui, magari morti, i cui figli, cittadini italiani, non possono ottenere la liquidazione dei danni di guerra perché nel 1945 il padre

ha dovuto emigrare e per poter lavorare nel nuovo paese ha assunto una cittadinanza straniera.

In fondo già nell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 il legislatore, sia pure in forma non evidentissima aveva sentito il problema di quegli italiani che, nel dopoguerra, sono stati costretti a prendere la cittadinanza straniera non solo per motivi giuridici ma anche umani e cioè perché lavoravano in un paese straniero non trovando in quell'epoca in Italia possibilità di vivere e di lavorare. Sicché, qualora venga accolto il nostro emendamento, bisognerà modificare anche l'articolo 51.

Lo spirito dunque dell'emendamento che con il collega Mariconda ho avuto l'onore di presentare è quello di applicare il principio di compromesso fatto valere per le società — e che, secondo me, tutto sommato è giusto — anche alle persone fisiche.

MITTERDORFER. Io vorrei attirare l'attenzione dei colleghi su una situazione del tutto particolare, che attiene al problema della cittadinanza delle persone, creatasi in Alto Adige. Mi spiego in brevi parole. In base all'opzione tutta una serie di abitanti del gruppo etnico tedesco dell'Alto Adige ha perduto la cittadinanza italiana ed ha acquistata, in teoria, la cittadinanza tedesca. Dico in teoria, perché l'acquisto effettivo della cittadinanza è avvenuto soltanto al momento dell'espatrio mentre la rinuncia alla cittadinanza era operante immediatamente. Ora si è verificato uno sfasamento considerato dalla legge sulle riopzioni, e del quale l'Amministrazione ha tenuto conto, per cui coloro che hanno optato per la Germania ma non sono espatriati vengono ritenuti come se non avessero mai perduto la cittadinanza italiana. In quella sede, dunque, è stato riconosciuto e risolto il problema, ma, per quanto riguarda i danni di guerra è intervenuta una decisione del Consiglio di Stato — credo del 1957 — per la quale chi al momento dell'evento del danno non aveva la cittadinanza italiana non ha diritto all'indennizzo. Noi abbiamo dei casi, a volte anche molto penosi, di persone che sono oggi nuovamente cittadini italiani e sono riconosciute come se non avessero mai perduto la cittadinanza italiana le quali però non hanno la possibilità di vedere risarcito il danno di guerra.

Devo ricordare anche un secondo caso, l'inverso del precedente, quello per cui, al momento in cui il danno è stato denunciato mancava il requisito della cittadinanza. Un esempio per chiarire anche questo punto. Le

bombe sono cadute su un paese, hanno distrutto un maso, i genitori che avevano optato per la Germania sono morti sotto le bombe; sono rimasti i figli minorenni per i quali il tutore, dopo la guerra, si è dimenticato di chiedere la cittadinanza italiana. Questi soggetti sono apolidi: non hanno la cittadinanza tedesca perché, non essendo espatriati, non l'hanno acquistata; non hanno la cittadinanza italiana perché il tutore si è dimenticato di chiederla. Questo caso lo conosco bene perché mio padre è subentrato nella tutela ad un primo tutore che aveva dimenticato di chiedere la cittadinanza per i pupilli e non c'è stato verso di ottenere il risarcimento dei danni benché tutta la proprietà fosse rimasta distrutta ed i genitori fossero morti sotto le bombe.

Capisco che non è facile inserire questi casi nel presente progetto di legge. Io tuttavia ho voluto attirare su di essi l'attenzione dei colleghi e del Governo per vedere se è possibile trovare delle formule che risolvano anche queste situazioni particolari. Mi riservo di presentare sull'argomento un ordine del giorno che invito il Governo e la Commissione ad accogliere.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Desidero qui richiamare l'attenzione dei colleghi su un fatto: l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è stata interpretato, e non dall'amministrazione del tesoro, ma dagli organi di controllo e in particolare dalla Corte dei conti, in senso restrittivo; cioè le società venivano considerate di nazionalità italiana se la prevalenza del capitale sociale fosse stata italiana.

Noi abbiamo esaminato la situazione ed abbiamo cercato di sostituire a questa interpretazione restrittiva della Corte dei conti un'altra interpretazione. Il principio informatore che ci ha incoraggiati è stato quello economico. Infatti da parte dei colleghi Abelli e Mariconda si intenderebbe, con l'emendamento che è stato illustrato, estendere alle persone fisiche le stesse agevolazioni previste per le persone giuridiche in materia di nazionalità. Ma nel mentre le società che hanno perduto la prevalenza degli interessi italiani al momento della liquidazione debbono dimostrare, per ottenere il risarcimento, di svolgere la propria attività nell'ambito dell'economia nazionale, le persone fisiche che hanno perduto la cittadinanza italiana, nella gran maggioranza dei casi, si sono trasferite all'estero ed hanno inserito la loro attività produttiva nell'ambito di una economia straniera.

Questo è il principio informatore ed è per questo che non abbiamo considerato il problema delle persone fisiche ed il Governo e l'amministrazione del tesoro hanno accolto la nostra richiesta di modificare l'articolo 1 nel senso agevolativo per le società di nazionalità italiana.

Per questi motivi raccomando alla Commissione di approvare l'articolo 1 nel testo del comitato ristretto.

TROMBETTA. Signor Presidente vorrei anzitutto associarmi alle parole che altri colleghi del Comitato hanno espresso per ringraziare e il sottosegretario Braccesi, per la buona volontà — se me lo consente — dimostrata lungo l'arco dei lavori del Comitato, e il nostro relatore, per il quale il lavoro non è stato certo facile avendo egli dovuto coordinare un disegno di legge con 7 o 8 proposte di legge ed una valanga di emendamenti che pervenivano a getto continuo.

Circa le osservazioni dell'onorevole Minio all'articolo 1, desidero dire che ci siamo resi conto delle sue perplessità, discutendone a lungo. Abbiamo trovato un conforto, e non so se gli onorevoli commissari potranno concordare, nella considerazione di tradurre quella dizione di prevalenza quasi in una formulazione di natura commerciale, come si ammette sul piano pratico, per qualificare una società in un modo o in un altro.

Circa l'emendamento estensivo presentato dall'onorevole Abelli, il Comitato ristretto ha rinunciato ad accoglierlo, così come si è rinunciato a tanti altri emendamenti. Si è cercato infatti di facilitare le cose per arrivare ad una soluzione che potesse rappresentare, anche in considerazione dello sforzo finanziario che tale rimaneggiamento comporterà per il bilancio dello Stato, un qualche cosa di concretamente accettabile.

Vorrei pregare pertanto gli onorevoli Abelli e Mariconda di non insistere sul loro emendamento, facilitando in tal modo il raggiungimento di una formulazione, la quale, anche alla luce degli elementi forniti al Comitato ristretto dall'Associazione dei danni di guerra, può risultare soddisfacente.

MARICONDA. Mi associo alle dichiarazioni del Relatore e non insisto sull'emendamento.

MINIO. Mi rendo conto che il criterio della prevalenza presentava diversi inconvenienti, anche perché si tratta di determinare oggi l'ammontare del capitale di allora. Mi pare che a questo punto convenga votare l'articolo nella formulazione del Comitato ristretto. La proposta di estendere i benefici

ai cittadini che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana è contraria ai requisiti fondamentali della legge.

ABELLI. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

L'onorevole Scricciolo ha presentato il seguente emendamento sotto forma di articolo 1-bis:

« I beni previsti nell'articolo 2, lettera a) della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono ammessi, a domanda dell'Ente proprietario, alle provvidenze stabilite dalla citata legge, sempreché lo Stato non abbia provveduto alla loro ricostruzione entro la data di entrata in vigore della presente legge ».

SCRICCIOLO. Tutti i beni ammessi a riparazione, a norma dell'articolo 2, lettera a) della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a carico dello Stato, possono essere ammessi, a domanda dell'Ente proprietario, alle provvidenze stabilite dalla citata disposizione, sempreché lo Stato non abbia provveduto alla loro ricostruzione entro la data di entrata in vigore della presente norma. Si tratta di immobili dell'Istituto nazionale delle case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e di enti similari, per i quali provvedeva l'articolo 56 della vecchia legge sui danni di guerra del 1947.

È questo un emendamento che tende a rendere più agevole il processo di ricostruzione e che si vuole inserire nello schema generale di questo provvedimento, che ha tra l'altro, come si è capito dalla relazione introduttiva, lo scopo di integrare, chiarire e disciplinare la vecchia legislazione, rendendo più agevoli certi meccanismi.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. I beni di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge n. 968 sono esclusi dalla sfera di applicazione della legge, in quanto si tratta di beni la cui ricostruzione è posta a carico dello Stato e regolata da particolari disposizioni. La competenza in materia è stata attribuita al Ministero dei lavori pubblici. Quindi, onorevole Scricciolo, a me pare che non vi sia nessuna lacuna legislativa da colmare e l'esistenza di norme speciali per detti casi non ne giustifica l'inserimento nella normativa dettata dalla legge n. 968.

D'altra parte l'amministrazione del tesoro, d'accordo con quella dei lavori pubblici,

per quanto riguarda gli enti locali, già interviene avvalendosi delle norme della legge organica n. 968.

Per questi motivi mi sembra che l'emendamento dell'onorevole Scricciolo sia pleonastico.

MARICONDA. Potrebbe apparire pleonastico perché sono passati 23 anni da quando si sono verificati questi eventi ma, nella pratica, l'Amministrazione del tesoro ha distinto tra i beni patrimoniali dei comuni e degli enti ed i beni di interesse pubblico. Per i beni di interesse pubblico l'Amministrazione ha provveduto alla ricostruzione, ma per i beni patrimoniali in alcuni casi non ha voluto provvedere, per cui questi beni si trovano senza possibilità di ricostruzione né di benefici, essendo al di fuori di ogni legge, anche della legge n. 968, perché non sono beni di privati.

Mi pare quindi che questo emendamento provveda ad eliminare le attuali carenze. Da parte del Relatore si dice che lo Stato deve provvedere, è giusto, provveda pure, però sono passati 23 anni e l'Amministrazione non ha ancora provveduto, per cui mi sembra giusto, nel caso di disinteresse da parte dello Stato, dare all'ente stesso la facoltà di provvedere e di ricostruire.

TROMBETTA. Questo emendamento ha un suo fondamento, ed in coscienza sarei propenso ad esprimere parere favorevole anche a nome del mio gruppo. L'unico punto, che ci potrebbe qui essere chiarito dal Sottosegretario, è la valutazione dell'onere che questo articolo eventualmente comporterebbe. Per il resto, è chiaro che l'emendamento in questione potrebbe costituire un utile stimolo ed un incentivo a smobilizzare pratiche che si sono cristallizzate in attesa di chiarimenti, è che ciò quindi concorrerebbe ad una ripresa dei lavori edili ed al superamento della crisi.

Considerato da questo punto di vista, effettivamente l'emendamento ha una sua portata pratica. Certo non so se sia il caso di rallentare tutto l'iter della nostra odierna discussione, accettando il concetto come emendamento, oppure se non sia meglio renderlo oggetto di una raccomandazione o di una qualche altra iniziativa legislativa, quando — nel corso di questa discussione che quasi sicuramente oggi non potrà terminare — l'onorevole Sottosegretario avrà potuto fornirci indicazioni relative all'onere presuntivo.

SCRICCIOLO. Non insisto sull'emendamento anche perché il Relatore ed il Governo sono ad esso palesemente contrari. Mi permetto però di far presente alla Commissione

ciò che ho dimenticato di sottoporre all'attenzione del Comitato ristretto.

Il particolare problema che a questo punto si inserisce è, come giustamente diceva l'onorevole Mariconda, che esiste tutta una serie di questioni che interessano gli enti di diritto pubblico e tra questi, in modo particolare, i conservatori toscani. Tali conservatori furono istituiti in Toscana all'epoca delle riforme leopoldine, con lo scopo di facilitare l'assistenza e lo studio della gioventù femminile.

Questi conservatori oggi sopravvivono a loro stessi, e nella stragrande maggioranza dei casi non hanno più mezzi di sussistenza. Molti di essi sono stati più o meno gravemente danneggiati, alcuni anche distrutti, dagli eventi bellici. La legge di riparazione dei danni di guerra, in sede di applicazione, non ha dato luogo alla possibilità di una ricostruzione dei conservatori, perché si è detto che non risulta chiaro se essi avessero adempiuto in passato a funzioni di enti di assistenza e beneficenza pubblica. E in verità nelle vecchie carte leopoldine questo concetto non appare esplicito.

Per concludere, noi abbiamo in quasi tutte le città ed i paesi della Toscana dove questi conservatori ancora sopravvivono — pochi per la verità — patrimoni immobiliari distrutti, talora perfino delle rovine, per le quali non è stato possibile, salvo in alcuni casi (per esempio a Prato, per il diretto intervento dell'allora Sottosegretario agli interni Bisori) provvedere alla ricostruzione, perché i mezzi mancano, ed il sussidio che lo Stato potrebbe dare è assolutamente insufficiente.

Quindi io sarei dell'avviso di sciogliere definitivamente questo nodo, riconoscendo in modo esplicito con l'emendamento che preannuncio alla Commissione, che i beni immobili distrutti o danneggiati per eventi bellici appartenenti ai conservatori toscani, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora ripristinati, vengano ricostruiti a totale carico dello Stato.

In questo modo si viene a restringere la sfera di applicazione indicata dall'emendamento iniziale, al quale si sono dichiarati contrari sia il Governo che il Relatore, e si risolve un problema di carattere regionale, ma che interessa alcune istituzioni aventi il carattere di enti pubblici riconosciuti, posti sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero della pubblica istruzione.

In caso contrario, non vedo altra soluzione al problema se non la liquidazione pa-

trimoniale dei beni stessi che vanno sempre più in rovina.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Data la finalità ed il numero esiguo di questi enti, penso che l'emendamento potrebbe essere accolto, anche perché non comporta un grave onere.

MINIO. Secondo me il primo emendamento aveva una maggiore logica, perché va bene che lo Stato deve provvedere, però nel caso in cui non lo faccia, l'Ente è autorizzato a chiedere il contributo e ad agire per conto proprio. Non si può lasciare che tutto dipenda esclusivamente dal beneplacito dello Stato, il quale queste cose le fa quando e come vuole e può. Per questo bisogna lasciare all'Ente almeno un'alternativa, nel caso lo Stato non provveda.

SCRICCIOLO. Tutto il meccanismo di questa legge si basa sull'intervento dello Stato. Infatti sia nel caso di ricostruzione totale che nel caso di intervento parziale, ci troviamo di fronte all'esigenza di tener conto che per gli stanziamenti ci vogliono scaglioni dislocati per anni nel bilancio.

ABELLI. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, se vogliamo mettere la parola fine al problema dei danni di guerra, non dobbiamo soffermarci su quello che dovrebbe essere, ma su quello che è. Avrebbe ragione l'onorevole Relatore quando dice che il primo emendamento, almeno sul piano formale, è inutile. C'è una legge in base alla quale i beni di interesse pubblico devono essere ricostruiti dallo Stato, e sarebbe tutto chiaro, dal momento che i beni in questione non rientrano fra quelli contemplati dalla legge n. 968.

Ma purtroppo la realtà è un'altra; infatti il Ministero dei lavori pubblici, secondo una interpretazione della legge del 1947, decide in molti casi che la ricostruzione non deve essere fatta a carico dello Stato; e le medesime domande vengono respinte anche dalle Intendenze di finanza secondo un'altra interpretazione, questa volta della legge n. 968. Per queste ragioni ritengo che l'emendamento del collega Scricciolo risolverebbe il problema; del resto non vi sarebbe un particolare onere a carico dello Stato, dato che per i beni previsti nell'emendamento vi sarebbe solamente un contributo del 50 per cento rispetto a quelli che sarebbero gli oneri complessivi di ricostruzione cui lo Stato è tenuto. L'emendamento risolverebbe pertanto un problema ancora attuale dato lo stato delle cose; ricordo a questo proposito che l'80 per cento delle norme contenute in questo disegno di

legge risulterebbe inutile se la legge n. 968 fosse stata interpretata estensivamente sin dalla sua emanazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Noi abbiamo formulato questo testo unico oggi al nostro esame cercando di risolvere i casi controversi; nel caso particolare prospettato dal collega Scricciolo, la legge si esprime chiaramente e deve essere senz'altro applicata.

ABELLI. Il problema potrebbe comunque essere risolto anche attraverso un ordine del giorno; il collega Scricciolo potrebbe ritirare il suo emendamento e presentare un ordine del giorno con cui si inviti il Governo a liquidare ai sensi della legge n. 968 tutte quelle domande che ancora non sono state liquidate ai sensi di quella legge.

SCRICCIOLO. Ritiro il mio emendamento aggiuntivo, riservandomi di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Scricciolo ha presentato un altro emendamento aggiuntivo 1-bis, che recita:

« I beni immobili - distrutti o danneggiati per eventi bellici - appartenenti ai Conservatori toscani e che - alla data di entrata in vigore della presente legge - non siano stati ancora ripristinati vengono riparati o ricostruiti a spese dello Stato ».

TROMBETTA. Ritengo che non sia giusto inserire in una legge una norma di questo tipo che prevede benefici per determinati beni immobili, quali sono quelli appartenenti ai conservatori toscani; potrebbero infatti esistere casi simili anche in altre zone d'Italia.

Per queste considerazioni prego il collega Scricciolo di ritirare il suo emendamento e di presentare anche per questo caso, come per il precedente, un ordine del giorno.

SCRICCIOLO. Ritiro il mio emendamento sui conservatori toscani, riservandomi tuttavia di presentare un apposito ordine del giorno sulla stessa materia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Si considerano fatti di guerra, oltre quelli previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968:

a) le requisizioni documentate da atti formali rilasciati dalle forze armate alleate nei territori già sottoposti alla sovranità italiana ed in Albania fino alla data di sistemazione definitiva dei territori stessi, sempreché non disciplinati da accordi internazionali anche successivamente avvenuti;

b) l'abbandono dei beni, nonché le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purché costretto da persecuzioni;

c) le confische, i sequestri o le liquidazioni coatte, purché comprovati da atti formali;

d) la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in conseguenza di requisizioni operate dalle forze armate germaniche, o nel loro interesse, dopo l'8 settembre 1943, in parziale deroga all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428;

e) le requisizioni partigiane non liquidabili ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, per inosservanza dei termini prescritti da tale decreto legislativo, purché le domande risultino presentate entro i termini dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

f) gli atti compiuti dalle bande armate irregolari nei territori dell'Africa già soggetti alla sovranità italiana sino alla data di definitiva sistemazione dei territori stessi.

Prego il Relatore di voler illustrare l'articolo testè letto.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. L'articolo 3 della legge n. 968, pur contenendo un'ampia elencazione dei fatti di guerra non ha previsto alcune ipotesi meritevoli di considerazione ai fini del risarcimento. La norma in esame vuole quindi colmare quelle lacune che nella considerazione degli eventi e delle cause che hanno determinato danni, si sono manifestate nel corso di applicazione della citata legge n. 968 e di altre norme concernenti la materia dei danni bellici.

Nel disegno di legge governativo la norma era stata concepita come modifica all'articolo 3 della legge n. 968, nel quale erano state inserite le ipotesi di nuovi fatti di guerra.

Il Comitato ristretto ha ritenuto di aggiungere a quelle comprese nel testo di legge citato (requisizioni tedesche ed atti di terrorismo politico nei territori dell'Africa già soggetti alla sovranità italiana dopo l'entrata in vigore del trattato di pace), altre quattro ipotesi, e cioè:

1) le requisizioni operate dalle forze armate alleate nei territori già soggetti alla sovranità italiana ed in Albania;

2) i danni a seguito dell'allontanamento del danneggiato costretto da persecuzioni dalla propria residenza o dimora;

3) le confische, i sequestri o le liquidazioni coatte, comprovate da atti formali. (A questo proposito desidero presentare un emendamento aggiuntivo alla lettera c) delle parole « verificatisi in periodo bellico anche a seguito di persecuzioni razziali »);

4) le requisizioni partigiane escluse dal decreto-legge 19 aprile 1948, n. 517.

Poiché il testo che ne risultava era di non facile interpretazione, considerata la difficoltà di discriminare le nuove ipotesi da quelle già contenute nell'articolo 3 della legge n. 968, si è ritenuto opportuno concepire il nuovo testo quale norma integrativa autonoma dell'articolo 3 citato, che prevede soltanto tali nuove ipotesi. La norma si presenta così più facilmente intuibile da parte dei cittadini interessati alla presentazione di nuove denunce, in relazione alle nuove ipotesi di fatti di guerra.

PRESIDENTE. Il Relatore ha presentato il seguente emendamento:

« Alla lettera c) aggiungere in fine le parole: verificatisi in periodo bellico anche a seguito di persecuzioni razziali ».

Il Governo propone il seguente emendamento:

« Alla lettera d), dopo le parole « di requisizioni » aggiungere le parole « per le quali vi siano atti formali ».

Il deputato Marzotto ha presentato il seguente emendamento:

« Alla lettera d) sopprimere le parole « in conseguenza di requisizioni ».

ABELLI. Spero che attraverso le norme contenute in questo articolo si possano risolvere tutti quei casi che per varie ragioni non rientravano tra quelli previsti dalle leggi precedenti: e ritengo che anche il problema sollevato precedentemente dal collega Mariconda sia risolto da questo articolo 2, come anche dall'aver equiparato i termini della legge n. 10 sulle requisizioni alleate a quelli della legge n. 968.

Per quanto riguarda più specificamente questo articolo, devo dire che la mia associazione avrebbe voluto che si sopprimesse, alla lettera d), le parole « purché le domande risultino presentate entro i termini dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1952, n. 968 ». Ritengo che non si possa accogliere una domanda simile, dato che il suo accoglimento

porterebbe come conseguenza inevitabile la presentazione di migliaia di richieste. Potranno quindi avere il risarcimento solamente coloro che hanno fatto già in precedenza la domanda, ma non quelli che non l'hanno fatta.

Per queste considerazioni ritengo che si possa senz'altro approvare l'articolo 2 così com'è stato formulato.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento governativo tende a colmare una mera dimenticanza verificatasi nella trascrizione.

Per quanto riguarda l'emendamento Napolitano io sarei perplesso — non voglio dire ancora contrario — perché tutti i danni subiti dagli ebrei sono stati previsti e calcolati con la legislazione relativa all'Egeli e alla sua soppressione.

Non ho comunque difficoltà a rimettermi alla Commissione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Indubbiamente se noi avessimo inserito la sola formula « persecuzioni razziali » allora la sua perplessità sarebbe giustificata, ma qui le persecuzioni razziali sono in dipendenza di fatto bellico e quindi rientrano nella legge.

TROMBETTA. L'emendamento presentato dal gruppo liberale, e di cui è primo firmatario l'onorevole Marzotto, propone la soppressione, alla lettera *d*) delle parole « in conseguenza di requisizioni ».

Non insistiamo su questo emendamento, come anche del resto abbiamo fatto in sede di Comitato ristretto, in quanto l'elencazione delle nuove ipotesi esaurisce il problema contemplato dall'emendamento medesimo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 fino alla lettera *c*) inclusa.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore aggiuntivo alla fine della lettera *c*) delle parole « verificatisi in periodo bellico anche a seguito di persecuzioni razziali ».

(È approvato).

Pongo in votazione la lettera *d*) fino alle parole « di requisizioni ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo aggiuntivo delle parole « per le quali vi siano atti formali ».

(È approvato).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 2.

(È approvato).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 2 risulta così formulato:

ART. 2.

Si considerano fatti di guerra, oltre quelli previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968:

a) le requisizioni documentate da atti formali rilasciati dalle forze armate alleate nei territori già sottoposti alla sovranità italiana ed in Albania fino alla data di sistemazione definitiva dei territori stessi, sempreché non disciplinati da accordi internazionali anche successivamente avvenuti;

b) l'abbandono dei beni, nonché le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purché costretti da persecuzioni;

c) le confische, i sequestri o le liquidazioni coatte, purché comprovati da atti formali, verificatisi in periodo bellico anche a seguito di persecuzioni razziali;

d) la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in conseguenza di requisizioni, per le quali vi siano atti formali, operate dalle forze armate germaniche, o nel loro interesse, dopo l'8 settembre 1943, in parziale deroga all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428;

e) le requisizioni partigiane non liquidabili ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, per inosservanza dei termini prescritti da tale decreto legislativo, purché le domande risultino presentate entro i termini dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

f) gli atti compiuti dalle bande armate irregolari nei territori dell'Africa già soggetti alla sovranità italiana sino alla data di definitiva sistemazione dei territori stessi.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La legittima proprietà dei beni è comune titolo sufficiente alla liquidazione dell'indennizzo ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. In base ai principi generali di diritto ed in particolare delle norme della legge 27 dicembre 1953, n. 968, l'indennizzo ed il contributo sono concessi ai proprietari dei beni danneggiati o distrutti. Una norma che ribadisca tale criterio appare pertanto superflua.

Rilevato però che la norma stessa è stata concepita come comma aggiunto all'articolo 4 della citata legge n. 968, si potrebbe ritenere che le provvidenze risarcitorie spettano anche se il danneggiato non esercita di fatto l'attività alla quale i beni erano destinati, sebbene al disposto contenuto nell'articolo 4 della legge n. 968 viene già data attuazione proprio in tal senso.

Io credo che, anche se in certo qual modo pleonastico, l'articolo 3 si possa approvare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 al quale non risultano presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

L'indennizzo o il contributo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, è concesso all'acquirente del bene danneggiato o distrutto solo se gliene sia stata fatta espressa cessione.

Per gli atti di trasferimento di fabbricati di civile abitazione stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, l'indennizzo o il contributo è concesso al cedente, salvo patto contrario.

Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, o della legge 25 giugno 1949, n. 409, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 89 del citato decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, o all'articolo 23 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Con l'articolo 4 si intende coordinare la disciplina normativa relativa al trasferimento dei beni danneggiati ed agli effetti che ne derivano in ordine all'attribuzione delle provvidenze risarcitorie.

Con il primo comma si ribadisce il criterio generale, già affermato in sede interpretativa, secondo cui l'indennizzo o il contributo sono concessi all'acquirente solo in

presenza di una apposita clausola contrattuale.

Tenuto conto poi che il settore dei fabbricati adibiti ad uso di abitazione civile è stato oggetto di diverse disposizioni legislative, si è ritenuto di dover delimitare e chiarire la portata di dette disposizioni sui trasferimenti già avvenuti.

Pertanto con il secondo comma si chiarisce che in caso di trasferimento avvenuto prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, la provvidenza resta attribuita al venditore del bene salvo diversa pattuizione.

Con il terzo comma si dispone che: per i trasferimenti avvenuti dopo l'entrata in vigore del decreto n. 261 citato e prima dell'entrata in vigore della legge 25 giugno 1949, n. 409, valgono le disposizioni di cui all'articolo 89 del citato decreto-legge n. 261, secondo le quali la provvidenza spetta all'acquirente quando dal contratto di compravendita o da un atto integrativo ne risulti l'avvenuto trasferimento; per quelli avvenuti dall'entrata in vigore della legge n. 409 fino all'entrata in vigore della nuova legge, vale invece la disposizione di cui all'articolo 23 della stessa legge n. 409, in virtù della quale la cessione del bene comporta *ope legis* anche il trasferimento della provvidenza.

Non credo quindi vi siano difficoltà alla approvazione di questo articolo.

MINIO. Ho l'impressione che la norma contenuta nell'articolo 4 non sia del tutto equa.

Che cosa accade nel caso di chi, ad esempio, ha comperato l'area di un edificio distrutto e l'ha ricostruito? In questa ipotesi a chi va il contributo?

ABELLI. Secondo il tempo in cui l'ha comperata. Vi è la legge del 1940 la quale impediva il trasferimento dell'indennizzo o del contributo. Quindi se l'area è stata comprata quando vigeva quella legge l'indennizzo o il contributo non sono stati trasferiti. Se però vi era un patto contrario, siccome lo si può far valere, noi non lo annulliamo; e cioè se qualcuno ha acquistato il diritto al contributo o all'indennizzo mentre era in vigore la legge del 1940, noi gli riconosciamo questo diritto.

Nel 1947 è stata varata la legge n. 261 per la quale il trasferimento - a differenza della legge del 1940 che lo impediva - poteva avvenire sempre con patto chiaro, scritto. Questa legge è rimasta in vigore fino al 1949.

Nel 1949 di fronte ai problemi della ricostruzione venne approvata la famosa legge

n. 409 che ha dato adito a grosse speculazioni edilizie da parte di alcuni signori d'accordo con i notai, per parlarci chiaro. Con questa legge il trasferimento dell'area comportava, *sic et simpliciter*, il diritto ad ottenere il contributo. E siccome si parlava di contributo, molti hanno ritenuto che vendendo l'area l'acquirente acquisisse il diritto al contributo di ricostruzione mentre il cedente avesse diritto al risarcimento dei danni di guerra, mentre invece il contributo — la legge era chiara — costituiva la conclusione dell'*iter* per il risarcimento dei danni di guerra.

D'altra parte non possiamo modificare, oggi per allora, la legge. Dal 1949 al 1953, dunque, vige il disposto *ope legis* per cui non c'è niente da fare. Noi cioè rispettiamo i patti e rispettiamo le norme legislative.

MINIO. E se nel contratto non c'è scritto nulla?

ABELLI. Se nel contratto non vi è scritto nulla, se questo è stato stipulato prima del 1949 il diritto rimane all'originario proprietario, se dopo il 1949 e fino al 1953, il contributo, per legge, va al nuovo proprietario. È per questo che a Genova, a Torino, a Milano, c'è stata gente che ha comprato terreni a 10 milioni e poi ha avuto magari 40 milioni di contributi dallo Stato cosicché quel terreno non solo non gli è costato nulla, ma gli ha fruttato 30 milioni.

PRESIDENTE. All'articolo 4 non risultano presentati emendamenti; lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

In parziale deroga al quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, numero 968, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli interessati, a favore dei quali non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione dell'indennizzo, possono, ove intendano provvedere al ripristino del bene, dichiarare alla competente Intendenza di finanza di voler optare per il contributo.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Con la norma predetta si riconosce, a coloro che non abbiano ancora ottenuto la liquidazione dell'indennizzo, la facoltà di richiedere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge il contributo per ripristinare i beni perduti.

Tale disposizione si propone principalmente di stimolare investimenti produttivi attraverso la ricostruzione dei beni distrutti dalla guerra a tutto vantaggio dell'economia nazionale. Ciò risponde anche ad una esigenza di perequazione dei vari settori produttivi, considerato che con la legge 13 luglio 1966, n. 610 il termine per le domande di contributo per la ricostruzione delle case di civile abitazione è stato prorogato fino al 31 dicembre 1970.

D'altra parte il riconoscimento di un termine ulteriore per la presentazione delle domande di contributo è apparso necessario anche per consentire alle società di cui alla nuova disposizione contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge di chiedere il contributo che potrebbero non avere richiesto entro il termine fissato dell'articolo 7 della legge n. 968.

Per contenere entro i limiti sopportabili l'onere finanziario conseguente e per evitare di riprendere in esame pratiche già definite, anche per non pregiudicare la legittima aspettativa di coloro che ancora attendono un qualsiasi risarcimento, la facoltà di richiedere il contributo è stata concessa solamente ai danneggiati che non abbiano ottenuto l'indennizzo.

PRESIDENTE. L'onorevole Mariconda ha presentato il seguente emendamento all'articolo 5:

« Sostituire le parole " 180 giorni " con le parole " 360 giorni " ».

MARICONDA. Già nel Comitato ristretto si era raggiunto l'accordo nel determinare questa data. Mi permetto di insistere perché effettivamente il termine di sei mesi mi pare esiguo, in considerazione del fatto che in molti casi le proprietà appartengono a diverse persone, le quali hanno bisogno di incontrarsi e consultarsi.

Se l'amministrazione finanziaria ritarda nell'istruttoria della pratica, penso sia opportuno lasciare un termine di tempo più congruo a coloro che devono accettare l'indennizzo o il contributo a ricostruire. Questo sarà fatto nell'interesse della ricostruzione.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Il relatore è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Mariconda, tendente a sostituire le parole « 180 giorni » con le parole « 360 giorni ».

(È approvato).

A seguito dell'emendamento introdotto, l'articolo 5 risulta così formulato:

ART. 5.

In parziale deroga al quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, numero 968, entro il termine di 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli interessati, a favore dei quali non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione dell'indennizzo, possono, ove intendano provvedere al ripristino del bene, dichiarare alla competente Intendenza di finanza di voler optare per il contributo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:

« Quando il bene danneggiato di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 4 della presente legge appartiene per quote indivise a più persone, la denuncia può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari; ognuno di questi può altresì richiedere il pagamento separato della propria quota di indennizzo.

Nel caso in cui alcuni dei comproprietari presentino ricorso al Ministro per il tesoro avverso la liquidazione dell'indennizzo, può essere disposto il pagamento delle quote degli altri comproprietari che ne facciano esplicita richiesta. Gli effetti del ricorso sono limitati alle quote dei comproprietari ricorrenti ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Lo articolo 6, che riconosce al proprietario per quote indivise la possibilità di chiedere ed ottenere il pagamento separato dalla propria quota di provvidenza, nonché la possibilità di presentare separato ricorso in relazione alla liquidazione della quota stessa, risponde ad esigenze di carattere pratico per uno snellimento della procedura di liquidazione e di pagamento nei casi di cui trattasi.

PRESIDENTE. I deputati Abelli, Cervone e Trombetta hanno presentato un emendamento tendente ad inserire al primo e al secondo comma dopo la parola « indennizzo », le parole « o contributo ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dai deputati Abelli, Cervone e Trombetta e di cui ho dato lettura.

(È approvato).

A seguito dell'emendamento introdotto, l'articolo 6 risulta così formulato:

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:

« Quando il bene danneggiato di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 4 della presente legge appartiene per quote indivise a più persone, la denuncia può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari; ognuno di questi può altresì richiedere il pagamento separato della propria quota di indennizzo o contributo.

Nel caso in cui alcuni dei comproprietari presentino ricorso al Ministro per il tesoro avverso la liquidazione dell'indennizzo o del contributo, può essere disposto il pagamento delle quote degli altri comproprietari che ne facciano esplicita richiesta. Gli effetti del ricorso sono limitati alle quote dei comproprietari ricorrenti ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

Ai fini della legge 9 gennaio 1951, n. 10, sono valide le istanze presentate entro i termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Con l'articolo 7 si riconosce validità ai fini della legge 9 gennaio 1951, n. 10, alle istanze presentate entro i termini previsti dalla successiva legge n. 968. La disposizione può essere considerata favorevolmente tenuto conto della difficoltà da parte dei danneggiati di discriminare la disciplina legislativa applicabile ai danni subiti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 di cui ho dato lettura e al quale non risultano presentati emendamenti.

(È approvato).

«Gli onorevoli Abelli e Cervone hanno presentato il seguente emendamento sotto forma di articolo aggiuntivo:

ART. 7-bis.

Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 968 aggiungere il seguente:

« Sono valide ai fini della presente legge le istanze presentate in surroga, nei termini, da Enti di rappresentanza e tutela dei danneggiati, dal conduttore del bene o da persona incaricata dal danneggiato stesso, anche quando questi sia deceduto dopo la presentazione della domanda, e questa sia confermata da almeno uno degli eredi ».

ABELLI. Il nostro emendamento tende a risolvere un problema pratico. Si tratta di circa quattrocento denunce di povera gente, presentate dai familiari del danneggiato, il quale, causa la guerra, era lontano da casa.

Persino la Corte dei conti e la direzione generale dei danni di guerra hanno fatto un gran passo in avanti in questo senso, accettando che si facessero eccezioni per casi tanto particolari.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro contrario; la surroga è già contemplata dai principi generali del diritto e per le domande non regolari non è possibile rivedere un gran numero di pratiche decise negativamente.

CERVONE. Penso che si potrebbe arrivare ad un compromesso, parlando di Enti di rappresentanza o tutela dei danneggiati, ed abolendo tutto il resto.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Purché risulti chiara l'abilitazione giuridica di tali enti.

PRESIDENTE. L'emendamento dei deputati Abelli e Cervone, presentato in forma di articolo aggiuntivo, risulta a seguito dell'accordo fra i presentatori ed il Governo così formulato:

ART. 7bis.

Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente:

« Sono valide, ai fini della presente legge, le istanze presentate in surroga, nei termini, da Enti di rappresentanza o tutela dei danneggiati, giuridicamente riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione, con ovvia riserva di coordinamento per quanto attiene in particolare alla numerazione definitiva che esso assumerà.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

ART. 8.

Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche ai danni subiti dalle navi e dai galleggianti requisiti in uso o noleggiati con assunzione dei rischi di guerra da parte dello Stato o, comunque, obbligatoriamente assicurati contro i detti rischi, nonché alle navi requisite per acquisto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127. Le indennità già percepite sono detraibili ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dall'indennizzo o dal contributo, da liquidare per ogni singolo natante da considerarsi unico cespite.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle navi ed ai galleggianti requisiti o noleggiati dalla Repubblica sociale italiana. Le relative indennità vanno detratte solo nel caso che non siano state restituite all'Erario.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. L'articolo 8 è stato oggetto di attento e meditato esame da parte del Comitato ristretto e risolve legislativamente la nota questione dell'ammissibilità a risarcimento ai sensi della legge n. 968 delle navi requisite, noleggate, ovvero obbligatoriamente assicurate contro i rischi di guerra.

La soluzione, diversa da quella ottenuta nel testo del disegno di legge governativo, soddisfa nella maniera più larga possibile, ad avviso del Comitato ristretto e nostro, le richieste delle categorie interessate, inserendosi più agevolmente nel sistema organico della legge n. 968. Esso tiene conto inoltre dell'emendamento trasmesso dalla X Commissione trasporti.

CERVONE. Desidero ringraziare perché finalmente dopo una battaglia di anni siamo giunti ad una conclusione positiva su questa materia.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero chiarire, poiché nell'articolo si parla anche delle navi requisite per acquisto, che si intende dire successivamente all'evento bellico, perché si sa che una volta affondata la nave, lo Stato l'ha comprata.

PRESIDENTE. L'onorevole Marzotto ha presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 8:

« Le navi requisite e noleggate dallo Stato, ovvero obbligatoriamente assicurate contro i rischi di guerra in base alla legge 13 luglio 1939, n. 1154, modificata dal regio decreto 2 febbraio 1943, n. 707, ed al regio decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito in legge 6 maggio 1940, n. 725, ed in base alla legge 3 aprile 1941, n. 499, rientrano tra i beni risarcibili ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

TROMBETTA. Il mio gruppo lo ritiene superato dalla attuale formulazione dell'articolo 8 e pertanto lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Comitato ristretto di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

ART. 9.

In mancanza della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la prova della proprietà dei beni spediti per ferrovia e delle circostanze relative alla loro perdita, può essere data con altri documenti idonei ovvero con dichiarazione giurata resa dal danneggiato e da quattro cittadini a conoscenza diretta dei fatti.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. L'articolo 9 prevede una modifica del secondo comma dell'articolo 10 della legge n. 968, per consentire il risarcimento dei danni relativi a beni spediti per ferrovia e non giunti a destinazione, anche sulla base di dichiarazione giurata resa dal danneggiato e da quattro testimoni a conoscenza dei fatti. Tale agevolazione sembra opportuna perché più volte si è dovuto constatare che gli interessati, per circostanze di forza maggiore, non hanno potuto adeguarsi al sistema di prova previsto dallo stesso articolo 10 per i danni di cui trattasi.

PRESIDENTE. Il deputato Marzotto ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Le norme di cui al precedente comma si applicano anche per la prova della proprietà e delle circostanze relative alla perdita di beni spediti via mare o depositati nei magazzini doganali dei porti italiani ».

TROMBETTA. All'articolo 9 ci preoccupiamo dei beni e delle merci spedite per ferrovia, ma affermando questo principio così esplicitamente, noi escludiamo ogni interesse per le merci spedite via mare e per quelle depositate nei magazzini doganali dei porti. Ritengo quindi che l'emendamento Marzotto meriti di essere preso in considerazione.

ABELLI. Non è esatto porre la questione in questi termini, dal momento che siamo stati costretti a fare questo articolo 9 perché la legge originaria non richiedeva la prova della proprietà soltanto per i beni trasportati in ferrovia, e non per quelli trasportati via mare.

TROMBETTA. Sono grato del chiarimento. Il mio gruppo ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Comitato ristretto di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per gli immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprietà, deve corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al Pretore o al Notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributo. Analogamente si potrà documentare la proprietà degli autoveicoli, individuati in base al numero di targa, iscritti in pubblici registri in conformità e per gli effetti dell'articolo 1162 del Codice civile ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. L'estensione agli autoveicoli della documentazione prevista per la proprietà degli immobili, come disposto dall'articolo 10 del disegno di legge, appare giustificata tenuto conto del particolare regime giuridico di detti beni, assimilabili agli immobili. In conseguenza la prova della proprietà dei beni mobili iscritti in pubblici registri potrà essere fornita con la dimostrazione del possesso utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile.

Trattandosi però di titolo sostitutivo, quest'ultimo dovrà contenere almeno uno degli elementi necessari per l'identificazione del bene. Tenuta presente la difficoltà di reperire gli altri dati di identificazione, sarà considerata sufficiente l'indicazione del numero di targa.

ABELLI. Desidero fare soltanto una dichiarazione su questo articolo: siccome per motivi tecnici non sarebbe possibile formularlo in altro modo, rimane inteso che per gli autoveicoli non immatricolati, una fattura, una documentazione dell'acquisto sarà valida di per se stessa come documento per la liquidazione. Non vorrei, insomma, che soltanto gli autoveicoli in possesso del numero di targa potessero essere liquidati. Bisogna quindi contemplare il caso di autoveicoli acquistati e distrutti prima dell'immatricolazione.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con l'onorevole Abelli. Ritengo per altro inutile modificare l'articolo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 10 nel testo del Comitato ristretto al quale non risultano presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è sostituito dal seguente:

« Il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene, a causa di danno di guerra, nonché l'amministrazione o l'ente che l'ha erogata e l'ammontare ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Mentre l'articolo 11 della legge n. 968 prevede la detrazione di ogni provvidenza ricevuta per il ripristino, la sostituzione o il recupero del bene danneggiato o distrutto dalla guerra, senza alcun riferimento alla persona del sinistrato, ed indipendentemente del titolo in base al quale la provvidenza stessa è stata concessa, con l'articolo 11 del testo unificato si prevede che la detrazione di cui trattasi possa operarsi soltanto nei casi di provvidenze concesse a causa del danno di guerra.

L'innovazione costituisce una profonda modifica di una delle norme fondamentali della legge in vigore, norma che investe la maggior parte delle domande di risarcimento.

È ovvio che la norma dovrà essere applicata soltanto alle liquidazioni ancora da effettuare e pertanto non va richiamata ai fini della revisione delle pratiche già definite.

In caso contrario, una eventuale revisione delle pratiche già liquidate importerebbe il riesame di oltre un milione e mezzo di fascicoli, con conseguenze di ordine finanziario gravissime e di un lavoro di revisione che assumerebbe proporzioni rilevanti, considerato che sarebbero interessati diversi settori della pubblica amministrazione.

Per questi motivi ritengo che si debba approvare l'articolo nella formulazione adottata nel testo unificato.

PRESIDENTE. L'onorevole Mariconda ha presentato un emendamento aggiuntivo delle parole « nella espressa qualità di danneggiato di guerra » dopo le parole « ogni provvidenza ricevuta ».

L'onorevole Abelli ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

Al secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dopo le parole: « ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 406 » sono aggiunte le seguenti: « e degli articoli 71 e 72 ».

Alla fine dello stesso secondo comma sono aggiunte le parole: « è quindi da detrarre solo la differenza di imposta straordinaria sul patrimonio e che è stata pagata per i beni ripristinati e quindi esistenti al momento della valutazione del patrimonio stesso ».

ABELLI. L'emendamento da me presentato precisa in forma tecnica, i principi che sono contenuti in questo articolo.

La legge n. 968 prevedeva esplicitamente le detrazioni per i benefici ottenuti in seguito alla tassazione patrimoniale; nel 1946 ogni cittadino venne tassato per il patrimonio che possedeva, patrimonio che fu valutato, specialmente per i beni immobili, in maniera indiretta, rivalutando l'estimo catastale del 1939, senza tenere conto delle distruzioni e dei danni provocati dalla guerra. Dopo le proteste dei danneggiati, gli uffici delle imposte effettuarono alcune detrazioni; queste detrazioni non devono tuttavia essere prese in considerazione oggi, perché in realtà non costituiscono altro che un adeguamento alla realtà di quel periodo.

Si deve quindi a mio avviso specificare che devono essere detratti i benefici per danni di guerra, non invece devono essere considerate quelle detrazioni; dobbiamo pertanto fare cenno agli articoli 71 e 72 della legge

straordinaria sul patrimonio, come è previsto nell'emendamento da me presentato. Per evitare equivoci, si potrebbe aggiungere all'emendamento la frase « a partire dall'entrata in vigore della presente legge ».

Una migliore formulazione dell'emendamento potrebbe essere questa:

« Ai fini previsti dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è quindi da detrarre, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, solo la differenza di imposta straordinaria sul patrimonio che è stata pagata per i beni ripristinati, e quindi esistenti al momento della valutazione del patrimonio stesso, ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203 ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Mariconda e all'emendamento Abelli nella sua ultima formulazione.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il relatore per l'emendamento Mariconda. Il Governo accetta l'emendamento Abelli purché sia chiara la non retroattività del disposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mariconda, aggiuntivo delle parole « nella espressa qualità di danneggiato di guerra », al primo comma, dopo le parole « ogni provvidenza ricevuta ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Abelli nella formulazione concordata dal presentatore e dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11 nella formulazione che risulta dalle modificazioni adottate:

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è sostituito dal seguente:

« Il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta nella espressa qualità di danneggiato di guerra per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene, a causa di danno di guerra, nonché l'amministrazione o l'ente che l'ha erogata e l'ammontare ».

Ai fini previsti dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è quindi da detrarre, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, solo

la differenza di imposta straordinaria sul patrimonio che è stata pagata per i beni ripristinati, e quindi esistenti al momento della valutazione del patrimonio stesso, ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli 12 e 13, che verranno illustrati congiuntamente dal relatore:

L'articolo 12 recita:

L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Avverso il decreto dell'Intendente è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Ministro per il tesoro, il quale provvede definitivamente sentita, ove lo ritenga, la Commissione Centrale di cui all'articolo 20 della presente legge ».

L'ultimo comma dell'articolo 17 della stessa legge è sostituito dai seguenti:

« Avverso il decreto dell'Intendenze di finanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro per il tesoro, il quale decide con provvedimento definitivo.

Qualora la valutazione del danno superi lire 50.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, se trattasi di indennizzo, e la spesa occorrente per il ripristino secondo i prezzi vigenti al maggio 1940 superi lire 10.000, se trattasi di contributo, il provvedimento è emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'articolo 20 della presente legge ».

L'articolo 13 recita:

L'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:

« Avverso i provvedimenti del Ministro per il tesoro emessi in base ai due primi commi del presente articolo è ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamente.

Relativamente ai beni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge, per i quali l'entità del danno è stata valutata, ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, in misura superiore a lire 50.000 oppure la spesa, occorrente per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione secondo i prezzi vigenti al maggio 1940, è stata valutata in misura superiore a lire 10 mila, il provvedimento è emesso previo pa-

rere della Commissione tecnico-amministrativa centrale, di cui all'articolo 20 della presente legge ».

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Gli articoli 12 e 13 del disegno di legge modificano l'attuale procedimento di definizione dei ricorsi al Ministro del tesoro nel senso di limitare l'obbligatorietà del parere della Commissione centrale ai gravami riguardanti danni di non lieve entità a beni destinati all'esercizio di attività produttive.

In genere le pratiche per danni di modesta entità non investono questioni tecniche e di carattere interpretativo; l'importo medio delle rispettive liquidazioni si aggira su cifre molto limitate, che difficilmente vanno oltre le 200 mila lire.

Ciò induce a considerare che la complessa procedura prevista per l'esame dei ricorsi non si appalesa sempre necessaria per le pratiche di cui sopra. A tali esigenze può provvedere l'amministrazione centrale, senza che venga meno la necessaria garanzia di un esame obiettivo, approfondito e scrupoloso delle ragioni di parte, tenuto conto che la stessa amministrazione centrale dispone di servizi particolarmente idonei a tali esigenze e di funzionari esperti nell'esame di questioni del genere.

Per tali motivi sono stati formulati gli articoli 12 e 13, che hanno lo scopo di rimuovere la gran massa di ricorsi, rendendone più spedita la definizione; il che, d'altra parte, permette alla Commissione centrale di esaminare con ogni cura ricorsi per danni a beni aziendali, di ben diversa importanza in linea di fatto e per gli aspetti giuridici che essi presentano.

PRESIDENTE. L'onorevole Mariconda ha presentato un emendamento soppressivo delle parole « ove lo ritenga », al primo comma dell'articolo 12, ed un emendamento aggiuntivo allo stesso articolo 12. L'emendamento aggiuntivo recita:

« Il ricorrente ha facoltà di rinunciare al parere della Commissione centrale; in tal caso l'amministrazione del tesoro è tenuta a decidere sul ricorso entro 180 giorni dall'esercizio di detta facoltà. Trascorso tale termine anche la rinuncia dell'interessato cessa di avere efficacia ».

MARICONDA. Nel testo dell'articolo 12 praticamente si dà all'Amministrazione centrale la possibilità di scegliere tra due procedure; personalmente ritengo, ed è questo il contenuto del mio emendamento, che deb-

ba essere il danneggiato ad effettuare la scelta. In caso di rinuncia del danneggiato, il Ministero deve naturalmente decidere entro un termine ben preciso senza aspettare anni; in questo caso la rinuncia del danneggiato non avrebbe alcuna efficacia. Quindi l'emendamento che io ho proposto prevede appunto questo: che l'efficacia della rinuncia decade se entro 180 giorni il Ministro non avrà effettivamente deciso sul ricorso.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. È una dichiarazione, fatta per legge, di sfiducia nell'amministrazione.

MARICONDA. È la pratica a determinare questa sfiducia.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Ho dichiarato nel commento all'articolo che l'amministrazione deve andare molto cauta nell'uso di poteri discrezionali, tuttavia non ritengo opportuno trasformare questo invito in un dispositivo di legge.

CERVONE. Potremmo trasformare l'emendamento nell'ordine del giorno da me preannunciato.

MARICONDA. Io dichiaro di rinunciare al mio emendamento riservandomi la sua trasformazione in un ordine del giorno qualora il Governo dichiarerà di accettarlo.

BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12, al quale non risultano mantenuti gli emendamenti preannunciati, nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, al quale non risultano presentati emendamenti, nel testo precedentemente letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

ART. 14.

L'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« È istituita presso il Ministero del Tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale con il compito di dare il parere sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge e su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge medesima.

La Commissione è presieduta da un magistrato ordinario, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, ed è composta da cinque magistrati con funzioni di

vice presidente, da cinque funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da cinque funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da cinque funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da due funzionari del Ministero dei lavori pubblici, di cui uno del Genio civile, e da dieci rappresentanti dei danneggiati di guerra.

La Commissione è suddivisa in cinque sezioni, di cui una con il compito di esprimere pareri sui ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione; le assegnazioni dei ricorsi alle altre quattro sezioni vengono fatte dal Presidente prevalentemente in base alla natura dei beni danneggiati.

Ciascuna sezione è presieduta dal Presidente della Commissione o da uno dei Vice presidenti ed è composta da un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da due rappresentanti dei danneggiati di guerra; i due funzionari del Ministero dei lavori pubblici di cui al secondo comma del presente articolo fanno parte della sezione chiamata ad esprimere pareri in materia di ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione.

Fanno parte, inoltre, della Commissione un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Servizio delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica — e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dei trasporti e dell'aviazione civile, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, della sanità, i quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto quando si trattino ricorsi o questioni che rientrino nelle materie di interesse delle rispettive Amministrazioni.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà, in relazione alle effettive esigenze, di ridurre il numero delle sezioni, adeguando il numero dei componenti.

Per la validità delle adunanze di ciascuna sezione è necessario l'intervento di almeno tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi esercita le funzioni di presidente.

I pareri su questioni di principio o, comunque, di particolare importanza possono essere devoluti dal Presidente della Commissione ad una sezione speciale presieduta dallo stesso Presidente e composta dai cinque Vice presidenti, da due funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da quattro rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Con decreto del Ministro per il tesoro possono per particolari esigenze essere chiamati ad assistere, in qualità di esperti, alle sedute della Commissione, magistrati, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale.

Presso la Commissione centrale è costituita una Segreteria cui è preposto un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra con qualifica non inferiore a Direttore di sezione. Le mansioni di segretario di ciascuna sezione della Commissione sono esercitate da un funzionario della stessa Direzione generale dei danni di guerra.

Il Ministro per il tesoro stabilisce, con propri decreti, la misura degli emolumenti da corrispondere ai presidenti, ai componenti, ai segretari delle commissioni ed agli esperti che svolgono attività consultiva per l'attuazione della presente legge ».

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore.
L'elevato numero di ricorsi, oltre a consigliare le modifiche di cui agli articoli 12 e 13 del presente disegno di legge, richiede anche un adeguamento delle attività della Commissione centrale.

A tale scopo è stato aumentato il numero dei componenti la commissione in modo da ottenere la suddivisione dell'organo consultivo in più sezioni, ad una delle quali è stato attribuito il compito di esaminare i ricorsi relativi alla concessione dei contributi per la ricostruzione di case di civile abitazione, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 1966, n. 610. L'articolo 12 di questa ultima legge, infatti, dispone che possono essere oggetto di ricorso anche i provvedimenti già adottati o da adottare dall'amministrazione dei lavori pubblici, e che per la decisione di detti ricorsi è obbligatorio il parere della suddetta commissione centrale.

Considerato poi che nella materia dei danni di guerra spesso si presentano problemi di non facile soluzione, per i quali fra l'altro si appalesa necessario una uniformità di inter-

pretazione, si è ritenuto di attribuire alla commissione centrale il compito di esprimere pareri, su richiesta dell'amministrazione, anche su questioni di massima.

Viene attribuita al Ministro per il tesoro la facoltà di fissare la misura dei compensi da corrispondere ai presidenti, ai componenti, ai segretari delle commissioni ed agli esperti che svolgono l'attività consultiva in materia di danni di guerra, adeguandoli all'effettivo impegno ed al non lieve onere di lavoro ad essi richiesto per l'incarico cui sono chiamati.

PRESIDENTE. L'onorevole Marzotto ha presentato all'articolo 14 i seguenti emendamenti:

« Il secondo e terzo comma sono sostituiti con i seguenti: »

La Commissione è presieduta da un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione che nella presidenza delle sezioni è coadiuvato da altro magistrato con funzioni di Vice Presidente.

La Commissione è suddivisa in quattro sezioni di cui una è istituita per l'esame dei ricorsi riguardanti i danni ai beni indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

« Sostituire il quarto comma con il seguente: »

Ogni sezione è presieduta dal Presidente della Commissione o da uno dei Vice Presidenti ed è composta da due funzionari del Ministero del tesoro, di cui uno della Ragioneria generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto e da un rappresentante dei danneggiati di guerra. Della sezione di cui al precedente comma, in luogo del funzionario della Direzione generale del catasto e di un rappresentante dei danneggiati di guerra faranno parte un funzionario della marina mercantile ed un rappresentante dell'armamento ».

« Nell'attuale quinto comma sopprimere le parole: della Marina mercantile ».

TROMBETTA. Signor Presidente dichiaro di ritirare, in quanto superati, gli emendamenti all'articolo 14 di cui è primo firmatario il collega Marzotto.

CERVONE. Pur dando atto della nostra soddisfazione per questo articolo 14, desidero richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità, in relazione all'ultimo comma, di considerare la rimborsabilità delle spese di viaggio dei membri della commissione centrale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo dianzi letto e per il quale non risultano mantenuti gli emendamenti presentati.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

ART. 15.

I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e del Comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

Per la nomina e la sostituzione dei componenti delle Commissioni e del Comitato di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 89.

I componenti che risulteranno assenti per più di tre sedute consecutive possono essere sostituiti, per il periodo che ancora dovrebbero restare in carica, con decreto del Ministro per il tesoro.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. L'articolo 15 che stabilisce il periodo minimo di permanenza nell'incarico per i componenti delle commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge n. 968 richiama la norma di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 89 in base alla quale possono essere designati magistrati a riposo, così come a far parte delle commissioni stesse possono essere chiamati funzionari a riposo.

Le ragioni che hanno portato all'emanazione della norma di cui all'articolo 7 della legge n. 89 e che rispondono essenzialmente alla finalità di assicurare il miglior funzionamento delle commissioni attraverso la collaborazione di componenti già esperti e difficilmente sostituibili, sono tuttora valide.

Poiché la stessa esigenza si presenta per il funzionamento del comitato di cui all'articolo 7 della legge n. 10, concernente danni derivanti da requisizioni alleate, è opportuno estendere l'ambito di applicazione della norma.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cervone, Mariconda e Abelli hanno presentato il seguente emendamento: inserire, dopo il secondo, il seguente comma aggiuntivo:

« I rappresentanti dei danneggiati di guerra nelle Commissioni previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono nominati sentita l'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 91 ».

CERVONE. Con il nostro emendamento noi chiediamo, dato che avviene in altri casi, che i rappresentanti dei danneggiati di guerra nelle commissioni previste dalla legge n. 968 e sue modificazioni siano designati sentita l'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È stato sempre così.

CERVONE. No, onorevole sottosegretario, non è stato sempre fatto e non tanto al centro quanto alla periferia.

Se noi lo dicessimo esplicitamente faremmo cosa molto opportuna.

MARICONDA. Tanto più che questo è in armonia con la più recente legislazione: ogni qual volta che, anche presso i tribunali, si sono dovuti nominare degli esperti, si è sentita la rispettiva Associazione nazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 15.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento in comma aggiuntivo d'iniziativa dell'onorevole Cervone.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 15.

(È approvato).

L'articolo 15, a seguito delle modificazioni adottate, risulta così formulato:

ART. 15.

I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e del Comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

Per la nomina e la sostituzione dei componenti delle Commissioni e del Comitato di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 89.

I rappresentanti dei danneggiati di guerra nelle Commissioni previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono nominati sentita l'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 91.

I componenti che risulteranno assenti per più di tre sedute consecutive possono essere sostituiti, per il periodo che ancora dovreb-

bero restare in carica, con decreto del Ministro per il tesoro.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

ART. 16.

L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è sostituito dai seguenti:

« Quando in una provincia le denunce per danni di guerra superano il numero di 20.000 o di 50.000, il Ministro per il tesoro ha facoltà di istituire una seconda ed una terza Commissione, le quali potranno essere successivamente soppresse in relazione alle diminuite esigenze.

Quando in una provincia il numero delle denunce ancora da liquidare ai sensi dell'articolo 17 della presente legge risulti irrilevante il Ministro per il tesoro ha facoltà di procedere allo scioglimento della relativa Commissione provinciale e di attribuire i compiti ad altra Commissione provinciale ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. In applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 19 della legge n. 968, in qualche provincia è stata costituita una seconda commissione provinciale per i danni di guerra. Tenuto conto delle diminuite esigenze, si stabilisce ora che dette seconde commissioni possono essere soppresse.

Considerato poi che in altre province il numero delle pratiche da definire è pressoché esaurito, si riconosce al Ministro del tesoro la facoltà di sciogliere le relative commissioni e di attribuire l'eventuale residuo lavoro consultivo ad altra commissione provinciale.

CERVONE. Le ispezioni presso le Intendenze di finanza originano spesso conflitti: conflitti di competenza, fra ispettori delle finanze e del tesoro. Desidero richiamare l'attenzione su questo problema.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Cervone ella si renderà certo conto che tale materia è assai delicata.

CERVONE. Me ne rendo conto, onorevole Sottosegretario e non insisto nell'argomentazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 al quale non risultano presentati emendamenti.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1966

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

ART. 17.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per la liquidazione dei danni verificatisi nel Territorio libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania e per quelli verificatisi in territorio estero, nonché per le navi e galleggianti, e relativi carichi, per i quali non sia possibile accertare il luogo di iscrizione e per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni è costituita un'apposita Commissione composta da un Magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, che la presiede, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da tre funzionari del Ministero degli affari esteri, da due funzionari del Ministero del tesoro e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra nei territori di cui sopra ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19, comma settimo, il Ministro per il tesoro provvederà ad istituire più sezioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo, le quali potranno essere successivamente ridotte, in relazione alle diminuite esigenze ».

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore.

È stata avvertita qualche difficoltà nel reperimento dei funzionari provenienti dal ruolo di Governo e dai ruoli tecnici coloniali del cessato Ministero dell'Africa italiana, funzionari che ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 968 del 1953 sono chiamati a far parte della Commissione speciale.

Non è difficile prevedere che gli ostacoli già incontrati nella sostituzione di qualcuno di tali funzionari siano destinati ad accrescersi fino al punto da rendere problematico il funzionamento della Commissione stessa. Allo scopo di evitare un siffatto inconveniente è stato modificato l'articolo 21 della legge nel senso di aumentare i rappresentanti del Ministero degli affari esteri da due a tre e di chiamare a far parte della Commissione, al posto dei funzionari provenienti dai ruoli tecnici coloniali, due funzionari della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

In tal modo viene ad essere assicurata la presenza dei funzionari tecnici e, con l'aumento dei rappresentanti del Ministero degli affari esteri, rimane egualmente garantita la collaborazione di funzionari esperti in questioni attinenti alla liquidazione dei danni di guerra verificatisi fuori del territorio nazionale.

In analogia a quanto disposto per le Commissioni provinciali, l'ultimo comma del presente articolo attribuisce al Ministero del tesoro la facoltà di ridurre il numero delle sezioni della Commissione speciale in relazione alle diminuite esigenze di lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

ART. 18.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per i beni che siano stati danneggiati o distrutti nei comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della presente legge l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno valutato come sopra moltiplicato per il coefficiente 8 ».

La locuzione « prezzi vigenti al 30 giugno 1943 », di cui al primo comma dell'articolo 25 e al primo comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, deve intendersi nel senso di « prezzi vigenti in Italia ai 30 giugno 1943 ».

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore.

Giustificata appare l'estensione del coefficiente 8 ai fini della commisurazione dell'indennizzo a tutti i beni perduti nei comuni sinistrati per una percentuale superiore al 75 per cento dei vani destinati ad uso di civile abitazione.

Nella seconda parte dell'articolo si provvede a sancire l'interpretazione finora seguita della locuzione « prezzi vigenti al 30 giugno 1943 » di cui agli articoli 25 e 51 della legge n. 968, nel senso che detti prezzi sono quelli vigenti in Italia al 30 giugno 1943.

PRESIDENTE. L'onorevole De Pasquale ha presentato il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 18:

« Il primo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è così modificato:

Per le pratiche che siano ancora da liquidare al momento dell'entrata in vigore della

presente legge, l'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno valutato a prezzi vigenti al 30 giugno 1943 moltiplicato per il coefficiente otto ».

MINIO. Non insistiamo sull'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Abelli ha presentato il seguente emendamento:

« *Premettere il seguente comma:*

Il primo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito con il seguente:

L'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, detratta una quota per vetustà non superiore al 25 per cento, moltiplicato per il coefficiente 5 ».

ABELLI. Desidero pregare vivamente il Governo di ritornare all'applicazione della legge in materia di vetustà, così com'è stato fatto per 12 anni. Molte volte l'onorevole Sottosegretario ha voluto commuoverci adducendo il motivo che si riaprirebbero migliaia di pratiche.

L'emendamento all'articolo 18 riporta all'interpretazione logica della legge, per altro seguita dal Ministero del tesoro e dalla direzione generale dei danni di guerra fino ad un anno fa, quando la Corte dei conti ha contestato questo sistema in base alla lettera e non allo spirito della legge. La legge ha stabilito che la liquidazione del danno doveva essere fatta in base ai prezzi vigenti nel 1943, senza pensare che l'applicare prima o dopo la quota di vetustà portasse ad una differenza nella liquidazione.

Per stabilire il valore di un bene del 1943, ci si riferisce ai prezzi allora vigenti per la parte riguardante il valore; per la parte relativa alla vetustà, anziché applicare una vetustà reale si è considerata una vetustà teorica sino ad un massimo del 25 per cento. Tanto è vero che proprio in sede di liquidazione gli uffici tecnici adibiti alla valutazione del danno non hanno mai fatto una valutazione di vetustà complessiva dopo aver moltiplicato per il coefficiente 5. Quindi questo criterio è già stato attuato sul piano pratico. Col mio emendamento ritorniamo perciò alla interpretazione data per oltre dieci anni dall'amministrazione e dalla direzione generale dei danni di guerra.

Quindi prego il Governo di voler esaminare con giustizia e con equità il problema, anche perché, sul piano pratico, sarebbe necessario fare il recupero di tutte le pratiche passate sotto il controllo della Corte dei conti.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Occorre osservare che un emendamento di tal genere importerebbe una differenza di trattamento a danno di coloro che sono già stati liquidati e a favore di coloro che sono ancora da liquidare e che hanno i maggiori importi di liquidazione. E ciò, tra l'altro, comporterebbe un onere finanziario non indifferente. Infatti sono le pratiche più grosse che devono essere ancora definite.

Per questi motivi vorrei pregare l'onorevole Abelli di non insistere sull'emendamento.

ABELLI. Devo insistere perché si tratta di un atto di ingiustizia, che, tra l'altro, complica il lavoro degli uffici. Sono tutte pratiche che devono essere riviste, perché per 12 anni le avete liquidate in modo diverso!

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come l'onorevole Abelli sa, la legge così com'è formulata, con gli emendamenti approvati, importa una nuova spesa di circa 90 miliardi. Se noi apriamo la porta al criterio della vetustà, non si sa dove andremo a finire. Non posso accettare pertanto l'emendamento proposto dall'onorevole Abelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abelli, cui si sono dichiarati contrari il Relatore e il Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

ART. 19.

Il penultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Tale rapporto viene determinato annualmente con decreto del Ministro competente, secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base ai dati disponibili dell'Istituto centrale di statistica ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Con l'articolo in esame si stabilisce che il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del contributo deve essere fissato annualmente in base ai dati forniti dall'Istituto centrale di statistica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura:

ART. 20.

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per i danni ai beni previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 4 della presente legge qualora l'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 superi i 5 milioni di lire, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni; 15 milioni, il relativo importo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto.

Nessun indennizzo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni di danno valutato come sopra ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*.

Con l'articolo 20 si sancisce l'interpretazione data dal Consiglio di Stato al primo comma dell'articolo 28 della legge n. 968.

Il Consiglio di Stato, infatti, con ripetute decisioni su ricorsi giurisdizionali, ha affermato che i limiti di cui al citato primo comma dell'articolo 28 debbano essere riferiti alla somma presa a base per il calcolo dell'indennizzo, vale a dire al semplice ammontare del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 e non già all'ammontare dell'indennizzo stesso, come ritenuto dall'Amministrazione.

La norma di cui sopra è stata predisposta allo scopo di consentire agli interessati di ottenere la riliquidazione degli indennizzi già loro liquidati in base al precedente sistema e divenuti definitivi. L'articolo 30, secondo comma, dispone infatti, tra l'altro, che a richiesta degli interessati l'Amministrazione può provvedere alla revisione delle liquidazioni di cui sopra.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mariconda, De Pasquale e Raffaelli hanno presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente comma:

Le suddivisioni in singoli cespiti dei danni subiti, prevista dal comma precedente, non può essere estesa ai casi di liquidazione di indennizzo previsti dal primo comma ».

MARICONDA. Vorrei spiegare il motivo che ha spinto me e altri colleghi a presentare questo emendamento. L'Amministrazione finanziaria aveva dato un'interpretazione restrittiva al primo comma, nel senso di calcolare il danno secondo i valori del 1943,

moltiplicati per il coefficiente, e fermandosi poi alla somma più alta consentita dalla legge.

Il Consiglio di Stato ha rettificato l'errata interpretazione dell'Amministrazione, stabilendo che il calcolo debba essere fatto sulla base della valutazione del danno al 1947.

Però, siccome l'Amministrazione si era accorta che dando questa interpretazione restrittiva al primo comma, si finiva per concedere contributi ed indennizzi irrisori, aveva distorto l'interpretazione dell'ultimo comma di cui trattasi, nel senso di consentire la suddivisione in cespiti dei beni previsti dal comma stesso.

Venuta la decisione del Consiglio di Stato, bisogna dire chiaramente che l'Amministrazione finanziaria non ha avuto il coraggio di tornare sull'errata interpretazione data all'ultimo comma, sicché la suddivisione è ammessa anche quando si concede l'indennizzo, con la conseguente mancata incentivazione alla ricostruzione. Ora, siccome c'è stata la giusta interpretazione del Consiglio di Stato cui l'Amministrazione finanziaria si è attenuta, pensiamo sia giusto che l'Amministrazione finanziaria si attenga anche all'esatta interpretazione dell'ultimo comma, nel senso di non procedere più alla divisione in cespiti quando si tratta di indennizzo.

Dal momento inoltre che ci si lamenta per l'eccessiva spesa che l'Amministrazione ha dovuto sopportare, questo è uno dei casi in cui si può parlare di spesa in termini equi.

ABELLI. Sono contrario all'emendamento Mariconda, perché se è vero che poteva essere discutibile l'interpretazione della legge n. 968, relativamente all'indennizzo, e che poi non era una tesi cervellotica, c'è tutta una serie di studiosi del problema che sostenevano la tesi che è poi stata varata, indipendentemente dal fatto dell'articolo 28, dal Ministero del tesoro.

In un secondo tempo però è intervenuta la legge n. 83, questo l'onorevole Mariconda lo dimentica, legge che ha modificato sostanzialmente questo principio, inserendo addirittura il concetto di domanda, quindi si tratta ormai di un problema del tutto superato. Sul piano pratico, se si dovesse accedere ad una tesi di questo genere, allora bisognerebbe riaprire i termini di tutte le domande, perché qualcuno può avere optato per l'indennizzo così come veniva interpretato in cespiti, ma sarebbe rimasto al contributo qualora l'interpretazione dell'indennizzo fosse stata diversa.

Sul piano nostro, come associazione, sarebbe comodissimo accettare la tesi Mari-

conda, perché avremmo da lavorare fin sopra i capelli e favorendo le grosse aziende, le quali con il contributo prendono molto di più che con l'indennizzo, e quando si va a contributo, la divisione in cespiti vale tanto per il contributo quanto per l'indennizzo.

Le grosse aziende molto spesso, per comodità di pratica, sono andate all'indennizzo, rinunciando così ad una cifra maggiore. Perché, se l'indennizzo è 105 volte i prezzi del 1943, il contributo è il 50 per cento di un coefficiente oggi 60, cioè 30 volte superiore. Il contributo ha quindi un suo vantaggio, però, siccome bisogna documentarlo, presentare delle pratiche, ecc., succede che spesso vi si rinuncia. A parte il fatto che è stato superato dalla legge n. 83 che ha introdotto legislativamente il concetto del cespite all'indennizzo. Indipendentemente da ciò, se si accettasse questo concetto, bisognerebbe riaprire non solo le domande non liquidate, ma tutte le domande, ed allora veramente l'Amministrazione non finirebbe più di risolvere il problema dei danni di guerra.

MARICONDA. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mariconda, De Pasquale e Raffaelli, al quale sono contrari Governo e Relatore.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del Comitato ristretto e di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito dell'esame degli articoli è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO